REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21582 del registro di Segreteria, proposto da:

1. B. F., nato a *Omissis* il *Omissis*;
2. B. E., nato a *Omissis* l' *Omissis*;
3. B. G., nato a *Omissis* l' *Omissis*;
4. C. M. M., nata a *Omissis* il *Omissis*;
5. C. G., nato a *Omissis* il *Omissis*;
6. D. L., nato a *Omissis* il *Omissis*;
7. D. G. A., nata a *Omissis* il *Omissis*;
8. F. C., nato a *Omissis* il *Omissis*;
9. F. G., nato a *Omissis* il *Omissis*;
10. G. D., nata a *Omissis* il *Omissis*;
11. L.M. R., nata a *Omissis* il *Omissis*;
12. M. G., nato a *Omissis* l' *Omissis*;

13. M. G., nato a *Omissis* il *Omissis*;

14. N. G., nata a *Omissis* il *Omissis*;

15. P. G. P., nato a *Omissis* il *Omissis*;

16. P. C., nata a *Omissis* il *Omissis*;

17. R. G., nato a *Omissis* il *Omissis*;

18. R. L., nato a *Omissis* il *Omissis*;

19. S. L., nato a *Omissis* il *Omissis*;

20. S. M. nato a *Omissis* il *Omissis*;

21. S. E., nata a *Omissis* il *Omissis*;

22. V. O., nato a *Omissis* il *Omissis*;

23. V. A., nata a *Omissis* il *Omissis*;

24. Z. R., nato a *Omissis* il *Omissis*;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani, del Foro di Firenze, che ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it) dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati

contro

l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.;

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

FATTO

Con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, i nominati in epigrafe, esposto di essere già dipendenti della pubblica amministrazione, ora in quiescenza, e di beneficiare di trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S., lamentano che detto trattamento sia stato inciso dai

commi 309 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*) e 135 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*), che hanno previsto una riduzione per il periodo 2023-2024 della rivalutazione automatica delle pensioni superiori al predetto limite.

Ampiamente argomentato, anche richiamando il quadro normativo e la giurisprudenza del giudice delle leggi, i ricorrenti concludono nei seguenti termini: "*Voglia Codesta Ecc.ma Corte respinta e disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo; in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento*

*pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione; e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all'esito della costituzione della resistente. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato*".

Con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana con ordinanze n. 33 del 6 settembre 2024 e n. 49 del 7 novembre 2024 e dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania con ordinanza n. 101 dell'11 settembre 2024.

All'odierna udienza, l'I.N.P.S. non è risultato costituito né consta che siano state depositate in Segreteria le prove dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza all'Istituto resistente. Nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula

Considerato in

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 155, comma 3, c.g.c. il decreto di fissazione di udienza deve essere notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo depositato in segreteria. Il successivo comma 5-*bis* dispone che "*il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza*". La notificazione è onere essenziale ai fini del rispetto dell'art. 111, comma 2, Cost., secondo cui "*ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti*" (Sez. Liguria, n. 12/2020), la cui inesistenza preclude l'instaurazione del rapporto giuridico processuale e il compimento dei relativi atti (Sezioni Riunite, n. 6/2001/QM). In quanto si sostanzia nell'inesistenza della notificazione e non nella sua nullità, l'omissione è insanabile (Prima Sezione Centrale, n. 267/2005), con la conseguenza che neppure la costituzione della controparte potrebbe far ritenere validamente esistente il rapporto processuale (Prima Sezione Centrale n. 103/2005; sez. Liguria n. 12/2020). Allo stesso modo, non può essere nemmeno applicato l'istituto della rinnovazione non rientrando la fattispecie nella previsione del comma 8 del citato art. 155 c.g.c., alla cui stregua "*se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi la nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione*", con preclusione di ulteriori interventi giudiziali (sez. Lazio, n. 341/2018). Il ricorso si appalesa dunque improcedibile (sez. Liguria id. ult. cit. e giurisprudenza ivi richiamata; sez. Veneto n. 38/2018; sez. Lazio 341/2018). Inoltre, in analogia, con quanto previsto per l'omessa esecuzione dell'ordine di rinnovazione di cui all'art. 155, comma 10, c.g.c. deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo a norma

dell'art. 111, il cui comma 4 dispone che "*l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza*". L'inosservanza dell'ordine di rinnovazione della notificazione e l'omesso assolvimento dell'onere di notificazione sono, infatti, caratterizzati dalla circostanza che, in entrambi i casi, difetta la *vocatio in jus* della parte resistente (sez. Sicilia, n. 911/2019).

La mancata instaurazione del rapporto processuale determina il non luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il relativo giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2025

Per il Direttore della segreteria

Alfredo Ferrari

F.to digitalmente